



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1717

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

Indice

1. DDL S. 1717 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1717	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020	13
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (pom.) del 23/06/2020	15
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020	18
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020	23
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020	29
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020	31

1. DDL S. 1717 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1717
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

Iter

28 luglio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1717

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Cangini](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Franco Dal Mas](#) ([FIBP-UDC](#)), [Barbara Masini](#) ([FIBP-UDC](#)), [Laura Stabile](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 191 del 13 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI , INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO

Articoli

ASSEGNI DI CURA (Art.1), PERSONE CON DISABILITA' (Art.1), CONVIVENTI (Art.1), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.1, 4), FONDI DI BILANCIO (Art.2), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 23 giugno 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 4 marzo 2020. Annuncio nella seduta n. 198 del 4 marzo 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1717

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1717

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANGINI**, **DAL MAS**, **MASINI** e **STABILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei *caregiver* familiari

Onorevoli Senatori. - A seguito della pubblicazione della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2, il tema del *caregiver* familiare è entrato nel dibattito politico. Da allora molte assemblee regionali, anche se non tutte, hanno delineato la propria figura di *caregiver* familiare in assenza di una norma quadro nazionale, con leggi regionali che si rifanno alla definizione prevista della legge regionale dell'Emilia Romagna, salvo alcuni casi come la Sicilia e la Campania che non individuano la figura del *caregiver* familiare come colui che agisce « volontariamente e gratuitamente ».

A mettere chiarezza a livello nazionale, almeno sulla carta, vi è il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, la figura del *caregiver* familiare, come « la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ». La norma ha rappresentato un punto di svolta, non solo perché finalmente si dava atto del ruolo gravoso della cura che il familiare presta al proprio congiunto con disabilità grave, riconoscendogli una funzione di sussidiarietà allo Stato, ma anche perché si delineava un perimetro uniforme, anche eliminando il riferimento alla « volontarietà e gratuità » del lavoro di cura, aprendo inoltre anche a quel novero di « malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative » quali ad esempio sono le patologie oncologiche o altre patologie rare che conducono a disabilità o invalidità che possono essere anche permanenti.

Sul fronte delle risorse, la legge n. 205 del 2017 recava inoltre, con il comma 254 dell'articolo 1, il finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare che, partito con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro (20 per ciascun anno del triennio 2018-2020) è stato poi integrato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con altri 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale Fondo, le cui risorse ad oggi non sono state spese, è destinato al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare.

Pur non essendo importi elevati, e per questo il Fondo dovrà adeguatamente essere integrato, tali risorse potrebbero essere utilizzate, con immediata efficacia, per sostenere almeno quei *caregiver* familiari che vivono situazioni complesse sia sotto il profilo dell'attività di cura prestata al congiunto con disabilità grave o non autosufficiente, sia sotto il profilo della propria condizione personale di vita. Dopo l'approvazione della figura giuridica del *caregiver* familiare, tuttavia, il Parlamento non ha ancora individuato una norma in grado di dare una risposta immediata ai bisogni dei *caregiver*

familiari, almeno sotto il riconoscimento del valore dell'attività di cura prestata.

Ponendo l'accento sul soggetto giuridico della norma del 2017 che è il *caregiver* familiare e non il suo assistito, il presente disegno di legge introduce alcune innovazioni, anche nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35, primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché all'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità.

All'articolo 1, comma 1, si delinea la finalità della norma e il quadro di riferimento normativo che deve essere tenuto in considerazione per il raggiungimento dell'obiettivo di determinare una misura indennitaria diretta al *caregiver* familiare come descritta nei commi successivi. Viene quindi introdotta, al medesimo comma, l'indennità di cura ed assistenza per i *caregiver* familiari.

Con il comma 2 si stabilisce che l'assegno ha natura indennitaria esclusivamente soggettiva ed è corrisposto al *caregiver* familiare, a domanda, ed è a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti.

Con il comma 3 si stabilisce la procedura con la quale, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai *caregiver* familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse annuali disponibili, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminabile annualmente.

Al comma 4 si definiscono i criteri per l'emanazione dei decreti di cui al comma 3 con i quali si provvede, in particolare: alla lettera *a)* all'individuazione dell'organismo che attiva la procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e definisce le modalità di individuazione e nomina del *caregiver* familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, nonché i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'assegno, oltre alla definizione del quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare, utile alla adozione o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari. Con la lettera *b)* si prevede l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad integrare i processi di verifica e di valutazione; alla lettera *c)* si prevede la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a)*, integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b)*, necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, successiva alla domanda a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'assegno annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. Inoltre, alla lettera *c)*, si stabilisce che la valutazione individuale di cui alla lettera *c)* è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio dell'assegno per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

Con il comma 5 si stabilisce che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, ed è corrisposto dall'INPS entro il 31 dicembre di ogni anno. Con il medesimo comma si individua nell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) il soggetto unico che, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede all'esecuzione delle attività ad essa demandate, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'assegno indennitario o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare.

Il comma 6 attribuisce all'INPS il compito di provvedere al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ogni anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con il comma 7 si provvede a dettare norme per la determinazione annuale dell'importo dell'assegno. All'articolo 2, con il comma 1 si provvede ad una adeguata integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con il comma 2 si provvede alla copertura dell'integrazione di cui al comma 1 con risorse derivanti dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

All'articolo 3 si dettano norme per l'efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto misure che, sebbene dirette all'assistito, rappresentano un sostegno indiretto all'attività di cura prestata dal *caregiver* familiare in ambito domiciliare.

All'articolo 4, al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver* familiare a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse annuali disponibili sul Fondo di cui all'articolo 2, dell'indennità di cui al comma 1, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di

individuazione e nomina del *caregiver* familiare purché convivente dell'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione o alla nuova attivazione di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo annuale dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.

(Incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3.

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente « venticinque ».
3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1717
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 170 \(ant.\)](#)

11 marzo 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 189 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 191 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 192 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 194 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020
170ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

*SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1461 E CONNESSI
(CAREGIVER FAMILIARE)*

In riferimento ai disegni di legge n. 1461 e connessi (in materia di *caregiver* familiare), la [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri è scaduto il termine per la trasmissione delle memorie scritte da parte dei soggetti segnalati dai Gruppi. Tali testi sono disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1746\)](#) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore [NANNICINI](#) (PD) fa particolare riferimento alle motivazioni alla base del provvedimento in esame, espressione della doverosa attenzione alle esigenze di famiglie e imprese nell'attuale fase di emergenza sanitaria. Propone quindi di esprimere un parere favorevole, pur rilevando che gli ambiti geografici e settoriali oggetto delle misure recate risultano superati e che si pone ormai l'esigenza di ulteriori provvedimenti a carattere organico a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Non essendovi richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) rammenta che, in conseguenza delle misure assunte ai fini del contenimento dell'attuale emergenza sanitaria, i lavori delle Commissioni sono al momento limitati alla trattazione degli atti urgenti ad essa correlati.

Nell'auspicare il rapido superamento dell'attuale situazione, preannuncia che la discussione dei disegni di legge in materia di *caregiver* familiare riprenderà non appena possibile. Si procederà anzitutto con l'illustrazione e l'abbinamento del disegno di legge n. 1717, assegnato alla Commissione il 4 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione per specificare che l'orientamento del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione sulle proposte di parere relative al disegno di legge n. 1746 nelle Commissioni consultate deriva dalla scelta di privilegiare la valutazione del testo e degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi che ragioni di economia dei lavori consiglierebbero di accorpate le diverse disposizioni rese urgenti dall'emergenza sanitaria in un provvedimento unico.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
189ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) osserva che il provvedimento in esame è particolarmente opportuno e necessario in considerazione della rilevanza della protezione delle reti informatiche delle amministrazioni pubbliche ai fini della sicurezza nazionale. Pone inoltre in evidenza il ruolo nevralgico della Presidenza del Consiglio in tale ambito.

In risposta a una sollecitazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) ricapitola quindi brevemente le disposizioni di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) richiama in principio il contesto normativo relativo alla tutela dei minori stranieri non accompagnati delineato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Fa quindi presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Riguardo le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 rilevanti per competenza, segnala l'integrazione dell'articolo 14 con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile.

Successivamente si sofferma sul previsto inserimento dell'articolo 14-bis, volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), segnalata l'opportunità di svolgere approfondimenti sulla materia, propone di concordare un termine entro il quale i Gruppi possano far pervenire alla Presidenza e alla relatrice proposte utili alla definizione delle osservazioni destinate alla Commissione di merito.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità rispetto alla proposta del senatore Romeo.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 del 29 giugno p.v. il termine entro il quale i Gruppi potranno comunicare i loro eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1461, 55, 281, 555, 698, 853 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1717 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 1717, specificando in primo luogo che esso ha la finalità principale di attribuire un'indennità annuale di cura e assistenza ai *caregiver*, di natura soggettiva e corrisposta a domanda.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità, nonché la relativa dotazione finanziaria di cui all'articolo 1. Dopo aver rilevato che a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata l'emanazione di norme in materia di individuazione, nomina e valutazione del *caregiver* familiare, finalizzate all'ammissione alla fruizione dell'indennità, si sofferma sulle previsioni relative alle domande volte all'ottenimento dell'indennità stessa - la cui istruttoria è attribuita all'INPS - e alla determinazione dei relativi importi.

Segnala poi le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento recate dall'articolo 2, mentre il successivo articolo 3 riguarda il miglioramento dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul Fondo per le non autosufficienze.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 4, il quale dispone l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, la relatrice propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1717 con quella sui disegni di legge n. 1461 e abbinati.

La Commissione conviene.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito alle fasi precedenti dell'*iter*, con particolare riguardo all'adozione del testo base.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il disegno di legge n. 1461, assunto quale testo base nella seduta pomeridiana del 18 febbraio, costituisce l'esito dei lavori svolti in sede di Comitato ristretto, caratterizzato dalla convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) auspica un prosieguo rapido dell'*iter*, rammentando in particolare il contributo prezioso garantito dai *caregiver* e messo in evidenza durante l'epidemia da Covid-19, anche alla luce dell'esperienza delle residenze sanitarie assistenziali. Osserva a tale riguardo la necessità ineludibile di una congrua disponibilità di risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'aspetto innovativo concernente l'erogazione dell'indennità mensile recato dal disegno di legge n. 1717; propone pertanto di richiedere alle associazioni interessate di fornire in tempi sufficientemente brevi memorie scritte riguardanti tale proposta. Conclude ribadendo la necessità di un riconoscimento ai *caregiver* da parte del legislatore, anche in considerazione dei disagi e dell'impegno che hanno caratterizzato il periodo delle misure emergenziali.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che la Commissione ha già convenuto di richiedere memorie scritte in relazione al testo base e che numerosi soggetti hanno già trasmesso i rispettivi contributi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
191^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Nel contesto del disegno di legge in esame, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) mette innanzitutto in rilievo, per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un anno, della condizione di «non remissione» e di un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, sul diritto al lavoro dei disabili, mentre alla persona già occupata in azienda, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai fini delle quote di riserva per i lavoratori disabili.

Prosegue illustrando il successivo comma 4, finalizzato al riconoscimento a favore delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti di una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento. Osserva poi che il comma 5 disciplina il riconoscimento della situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda il termine posto alle ore 12 di ieri per trasmettere alla relatrice proposte relative alla predisposizione dello schema di osservazioni. Nota a questo proposito che sono pervenute alcune indicazioni dal Gruppo Forza Italia.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di presentare il proprio schema di osservazioni nella giornata di domani.

In risposta a una segnalazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che le difficoltà nella visualizzazione del testo del provvedimento - peraltro reperibile attraverso la pagina *web* della Commissione e le banche dati - per mezzo del *link* riportato nel testo delle convocazioni è dovuto a problemi di natura tecnica, alla cui risoluzione si è proceduto prontamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) specifica in premessa che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Per quanto più specificamente di competenza, dopo aver illustrato la definizione di "soggetti che operano nel settore della salute" di cui all'articolo 2, si sofferma sugli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 3, riguardanti convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore dei soggetti che operano nel settore della salute, nonché gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti, mentre il successivo articolo 4 disciplina gli obblighi per le imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicazione al Ministero della salute dei dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute i quali siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa emesse, ovvero abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Di tali informazioni l'articolo 5 dispone la pubblicazione in un registro pubblico telematico. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire loro un'informativa in merito.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), pur dichiarando l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, esprime dubbi in rapporto all'effettiva efficacia dello stesso ai fini di una completa trasparenza dei rapporti degli operatori della sanità con le imprese fornitrici, facendo riferimento all'esiguità delle sanzioni previste, particolarmente in rapporto all'entità economica delle forniture destinate alle aziende sanitarie, e al carattere fondamentale dell'integrità etica degli operatori ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (PD) segnala, per quanto di competenza, l'articolo 4, relativo al passaggio dei medici operanti presso il Sistema di emergenza territoriale alla dirigenza medica, nonché l'attribuzione di compiti di coordinamento e supervisione ai medici impegnati nelle centrali operative. Ulteriori disposizioni recate dal medesimo articolo riguardano l'assunzione del personale infermieristico nel Sistema di emergenza, la qualificazione degli autisti soccorritori e l'allocazione del personale medico a funzioni interne ai presidi ospedalieri; viene inoltre prevista la dipendenza giuridica e funzionale del personale medico e infermieristico e degli autisti soccorritori dal SET 118; i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; al personale dei Sistemi di emergenza devono inoltre essere riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale, da definire in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei

deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) rileva che l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali.

Specifica quindi che le modifiche recate dal comma 1 concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. In conclusione il relatore fa presente che il disegno di legge è idoneo a colmare lacune legislative di cui da molto tempo risentono i dipendenti a contratto. Rimarca inoltre il consenso condiviso dai diversi Gruppi politici nei confronti del provvedimento registrato alla Camera, oltre al favore dei soggetti interessati, reso evidente nel corso del ciclo di audizioni ivi svolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ritiene che la recente mancata approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una proposta emendativa volta a introdurre la fruizione di un *bonus* a favore di *caregiver* possa indurre a dubitare del reale interesse della maggioranza nei confronti del tema in discussione. Facendo riferimento al congiungimento del disegno di legge n. 1717 e alle numerose sollecitazioni pervenute da realtà associative, sollecita una riflessione sull'opportunità di aprire un nuovo e rapido ciclo di audizioni; a tale proposito segnala che non risulta finora alcun contributo di un soggetto rilevante quale l'ANMIC. Segnala infine la necessità di rendere efficace l'intervento legislativo per mezzo di risorse realmente adeguate, particolarmente in relazione alla questione dei contributi figurativi, di cui giudica evidente l'insufficienza.

A parere della senatrice [NOCERINO](#) (M5S), la richiesta di procedere a ulteriori audizioni riveste nell'attuale fase carattere dilatorio. Osserva inoltre l'opportunità del respingimento della menzionata proposta emendativa, la quale avrebbe comportato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legislazione in materia di *caregiver* a favore di una soluzione meramente transitoria.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ribadisce che la propria richiesta è motivata dal recente congiungimento della discussione del disegno di legge n. 1717, che presenta spunti di rilievo per il prosieguo della discussione congiunta.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che, precedentemente all'assegnazione del disegno di legge n. 1717, la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1461. Tale iniziativa legislativa, peraltro, costituisce la sintesi condivisa del lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto e reca infatti la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) segnala la rilevanza delle memorie trasmesse dai soggetti interpellati ai fini della predisposizione degli emendamenti. Sollecita a tale proposito l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, finalizzata a un migliore inquadramento degli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1461.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la valutazione degli aspetti finanziari è di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica utile un chiarimento da parte del Governo circa la volontà di garantire risorse adeguate alla legislazione in materia di *caregiver*. Auspica quindi che possa essere

richiesto il contributo conoscitivo all'ANMIC e rileva che tale richiesta, anziché avere carattere dilatorio, è ampiamente giustificata dalla rilevanza di tale associazione.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che non sussiste alcuna volontà di rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, mentre è possibile ottenere proposte utili al miglioramento del testo base da associazioni alle quali non è stato richiesto di far pervenire contributi scritti.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce la qualità del contributo offerto dai soggetti che hanno trasmesso le proprie memorie alla Commissione. Fa peraltro presente che ANMIC è parte della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), che ha già trasmesso il proprio contributo scritto, contributo che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
192ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) presenta uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, osservando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla disciplina vigente tali da favorire l'ingresso nel territorio nazionale di minori non accompagnati, con un conseguente aggravio degli oneri a carico degli enti locali, cui è demandata l'assistenza a tali soggetti. Prosegue rilevando l'incongruità delle misure proposte nella fase attuale, in considerazione dei rischi sanitari connessi e delle ripercussioni sul mercato del lavoro.

Interviene brevemente il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), il quale nota che sarebbe di particolare interesse disporre dei dati relativi agli esiti delle politiche di accesso al lavoro e all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PsD'Az) fa presente che la questione dei minori stranieri non accompagnati è particolarmente sentita a livello degli enti locali, che spesso sostengono oneri di

notevole entità a vantaggio di interessi privati. Sottolineata quindi la presenza di altri elementi critici nello schema di decreto in esame, particolarmente in relazione alla coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica n. 394, e ribadita la gravità dell'impatto finanziario sugli enti locali, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di osservazioni è infine posto in votazione, risultando approvato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) auspica che il disegno di legge in esame venga migliorato in conseguenza dell'impegno in fase emendativa del proprio Gruppo presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo perplessità in merito all'osservazione proposta, nel presupposto che, considerata la finalità di prevenire rischi per l'incolumità di altre persone, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, l'accertamento medico non possa essere conseguente solo a un'espressione di volontà del soggetto interessato.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere viene posto in votazione e approvato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replicando brevemente agli interventi svolti in discussione generale, il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio recato dal disegno di legge in esame. Illustra quindi uno schema di parere favorevole sul provvedimento, il cui testo è pubblicato in allegato.

Pur rammentando il sostegno garantito dalla propria parte politica, allora parte della maggioranza di Governo, alla Camera dei deputati in prima lettura, il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) nutre però oggi dubbi, rispetto alle finalità del disegno di legge, relativamente agli strumenti individuati. Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) rileva la necessità di distinguere fra le lecite attività promozionali operate dalle imprese, spesso di grande utilità a fini informativi per il personale sanitario, dai veri e propri fenomeni corruttivi; a tale riguardo, valuta favorevolmente l'istituzione del pubblico

registro telematico prevista dal disegno di legge in esame. Dichiara infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nel preannunciare, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) richiama le finalità del disegno di legge, consistenti nella promozione della trasparenza dei rapporti fra imprese e sanità e nel contrasto alla corruzione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere presentato dal relatore.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica con favore le disposizioni recate dal disegno di legge, volte a garantire un adeguato livello qualitativo del personale impiegato nel sistema di emergenza territoriale. Ritene pertanto indispensabile prevedere modalità di formazione e valutazione in riferimento al personale volontario impiegato in forza di convenzioni. Evidenzia poi l'utilità di conservare il numero 118, specificamente dedicato alle emergenze sanitarie, allo scopo di agevolare la rapidità degli interventi.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce l'importanza del tema della formazione, auspicando in particolare l'investimento da parte dei soggetti privati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rammenta il lavoro proficuo svolto con il concorso di tutti i Gruppi

politici ai fini della redazione di un testo condiviso e auspica un'analoga armonia per il prosieguo della trattazione del disegno di legge n. 1461, nella consapevolezza della necessità di apportare miglioramenti al testo, con particolare riferimento all'articolo 5. Riguardo alle scelte compiute presso la Camera dei deputati, richiamate negli interventi di ieri, sottolinea che ricorrere alla dotazione finanziaria relativa al *caregiver* per finanziare una misura di sostegno di carattere temporaneo sarebbe stata una scelta inopportuna.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama la proposta di integrazione del ciclo di audizioni presentata nella seduta di ieri, specificando che tale richiesta non è stata motivata da una volontà dilatoria, bensì dalla consapevolezza dell'importanza di talune realtà associative. Sollecita quindi la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, facendo presente la necessità di apportare diversi miglioramenti al testo base. Auspica a tale proposito che si verifichi un'adeguata apertura nei confronti delle proposte emendative del proprio Gruppo, il cui operato avrà carattere costruttivo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sui destinatari dell'attività legislativa intrapresa, caratterizzata dall'attenzione verso persone che dedicano la propria vita all'assistenza. Si rivolge quindi alle forze di maggioranza e al Governo in ordine alla questione delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'effettività dell'intervento legislativo, richiamando la possibilità offerta dalla disponibilità di fondi europei e dallo scostamento di bilancio.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) ritiene che nell'attuale fase sussistano le condizioni per un confronto con il Governo utile a individuare ulteriori risorse finanziarie. Fa quindi presente il proprio impegno al fine del miglioramento del testo base e, dopo aver messo in evidenza il ruolo fondamentale dei singoli nell'ambito dell'assistenza ai disabili, osserva che la Commissione si è già avvalsa dell'apporto di un ampio numero di associazioni.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni è dovuta a una volontà di operare con il maggiore coinvolgimento delle realtà associative. Rimarca quindi l'importanza della fase emendativa in ragione della sussistenza di margini di miglioramento del testo base. Osserva che tale finalità deve essere auspicabilmente condivisa dai Gruppi parlamentari, posto che il progresso nelle politiche per la disabilità non può che essere patrimonio condiviso. Sollecita pertanto la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) esorta il Governo ad attivarsi al fine di consentire di disporre delle risorse necessarie.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni non è motivata da alcuna intenzione di allungare i tempi dell'*iter* e ricorda l'impegno personale di diversi componenti della Commissione nei rispettivi territori in rapporto alle istanze provenienti da associazioni e individui. Nell'auspicare un'ampia condivisione degli obiettivi, fa presente l'opportunità di un impegno del Governo al fine di disporre delle necessarie certezze in ordine al sostegno finanziario.

La presidente [MATRISCIANO](#) esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo dimostrato dai diversi Gruppi, impegnati in un'opera di importanza fondamentale, consistente nell'innovare l'ordinamento con il riconoscimento della figura del *caregiver*. Dopo aver auspicato che lo spirito di condivisione già ampiamente manifestatosi continui a caratterizzare le fasi successive dell'*iter*, pone in evidenza la generale necessità di un cambiamento culturale nei confronti della disabilità.

Il sottosegretario DI PIAZZA riconosce l'importanza del tema trattato, che giustifica il coinvolgimento di un numero ampio di soggetti e apprezza il confronto finalizzato al conseguimento di un obiettivo funzionale al bene comune. Dato atto dell'importanza dello stimolo del Parlamento nei confronti del Governo, assicura il proprio impegno in merito alla questione dell'incremento delle risorse.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, è convocato immediatamente al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione all'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che la seduta, già convocata alle ore 14,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

L'11a Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, segnalato che:

- l'integrazione dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 2) dello schema di decreto in esame) con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile;
- il previsto inserimento nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 dell'articolo 14-*bis* (articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto in esame), volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 716

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia,
considerato che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che, a seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte del medico specialista e accertamento da parte della commissione medico-legale, alla persona presa in cura sono riconosciute per il periodo di un anno, la condizione di «non remissione» e un'invalidità con delle percentuali specifiche,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare, con riferimento all'articolo 2, comma 3, la possibilità di precisare che l'accertamento della commissione medica venga richiesto direttamente dalla persona presa in cura, così da evitare si configuri come automatismo. Appare, altresì, opportuno specificare che le percentuali di invalidità vengano stabilite di volta in volta dalla commissione medica di riferimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento:

- promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute;
- prevede l'introduzione, all'interno di un registro telematico, di un obbligo di pubblicità delle convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute (quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro) o di un'organizzazione sanitaria (quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro). Inoltre, sono soggetti al medesimo obbligo pubblicitario gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

considerato che:

- il 1 agosto 2013 negli Stati Uniti è entrato in vigore il cosiddetto *Sunshine Act*, approvato all'interno di un pacchetto di leggi sulla protezione dei pazienti e l'accesso alle cure, allo scopo di rendere trasparenti i finanziamenti agli operatori sanitari;
- l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle del *Sunshine Act* è doverosa al fine di agevolare buone prassi di comportamento che garantiscano il libero esercizio delle professioni sanitarie, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.5. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

194^a Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà brevemente conto dell'andamento dell'*iter*, con particolare riferimento ai lavori presso la Commissione di merito.

Il relatore [LAUS](#) (PD) esprime l'intenzione di avvalersi delle acquisizioni derivanti dal ciclo di audizioni che la 12a Commissione ha convenuto di svolgere.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) si riserva a sua volta di intervenire successivamente, alla luce di quanto emerso nel menzionato ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e

assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 1° luglio si è convenuto di fissare per le ore 13 del 22 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, riferiti al disegno di legge n. 1461, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) esprime una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in discussione, migliorativo del trattamento del personale assunto a contratto. Osserva tuttavia che le previsioni concernenti la conservazione del posto per trecento giorni in caso di malattia, nonché nuove assunzioni, anche tramite il ricorso ad agenzie specializzate, e l'aumento delle retribuzioni risultano inconciliabili con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo unico. Auspica pertanto che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in merito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.6. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
199^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII\)](#) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) presenta uno schema di parere favorevole sul documento in esame (pubblicato in allegato).

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver espresso l'auspicio di un intervento in Commissione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle questioni della cassa integrazione e del pubblico impiego, rileva criticamente la mancanza nello schema di parere di riferimenti al tema della formazione, che pure costituisce l'elemento fondamentale per superare le difficoltà sul piano dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che risente particolarmente del diffuso basso livello di scolarità. Evidenzia quindi la correlazione tra le politiche di carattere assistenzialistico, quali il reddito di cittadinanza, e lo scarso funzionamento delle politiche attive per l'impiego. Ritiene pertanto prioritario procedere a una seria valutazione dell'efficienza dei centri per l'impiego e a una revisione normativa volta ad agevolare il ricorso a strumenti contrattuali maggiormente flessibili, quali il rapporto a tempo determinato. Preannuncia infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i temi fondamentali richiamati nello schema di parere sono condivisibili, ma nel complesso il testo presentato risulta eccessivamente generico. Sarebbe invece urgente sollecitare una verifica generale sugli esiti dell'introduzione del reddito di

cittadinanza, specie in considerazione della quota particolarmente bassa di percettori che riescono a inserirsi nel mercato del lavoro. Posta l'opportunità di garantire sostegno al reddito per talune categorie svantaggiate, ritiene imprescindibile una rimodulazione complessiva delle politiche attive e della rete dei centri per l'impiego. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di un ricorso allo *smart working* maggiormente meditato in riferimento alla pubblica amministrazione, considerato che l'erogazione di taluni servizi risulta fortemente rallentata proprio in conseguenza dell'utilizzo incongruo delle modalità di lavoro agile, con esiti penalizzanti per i cittadini e per la competitività delle imprese. Dichiarò infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, il senatore [LAUS](#) (PD) segnala che per l'attuazione degli obiettivi tracciati nel Programma nazionale di riforma è imprescindibile l'utilizzo oculato e tempestivo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e, in tale ambito, costituisce un elemento fondamentale l'interlocuzione del Parlamento con il Governo. Dopo aver rilevato che la questione del lavoro risulta in concreto caratterizzante gli interventi programmati dal Governo in qualsiasi ambito, pone in evidenza, in quanto prioritario, l'investimento finalizzato al potenziamento del servizio sanitario. Un ulteriore aspetto strategico è a suo avviso rappresentato dalla fiducia da parte della politica nei confronti dell'impresa, la quale, così come i singoli cittadini, dovrebbe opportunamente giovare dei risultati di qualsiasi azione di contrasto all'evasione fiscale, per mezzo di una redistribuzione delle risorse ottenute. In conclusione, sottolinea la rilevanza del ruolo della Commissione nel confronto con il Governo in merito all'attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma nazionale di riforma.

Il relatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) rileva che nell'attuale fase storica è indispensabile l'integrazione fra strumenti universali di sostegno al reddito e politiche attive per l'impiego, anche alla luce della necessità di disporre di mezzi mirati per coloro che perdono il proprio lavoro in conseguenza di situazioni di crisi impreviste. Considera la riflessione su tali temi centrale nel dibattito politico e nel dialogo con il Governo, rispetto al quale è fondamentale il ruolo delle Commissioni parlamentari permanenti.

Richiamando l'intervento del senatore Floris, integra quindi lo schema di parere precedentemente presentato con un riferimento alle politiche per la formazione.

La presidente [MATRISCIANO](#) concorda sull'importanza strategica della formazione, che dovrebbe opportunamente integrarsi in misura maggiore con il sistema produttivo, in particolare attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti già esistenti, quali l'apprendistato, il quale costituisce una forma di investimento di alto valore da parte delle imprese.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, così come modificato, il cui testo è pubblicato in allegato, è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 7, in quanto dispone una riduzione di 0,7 milioni per il 2020 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di conto. Richiama quindi l'articolo 8, comma 10, relativo all'inapplicabilità della proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC).

Si sofferma poi sull'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, riguardanti rispettivamente la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori, il reclutamento dei professori universitari e il passaggio dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo dei professori associati, mentre il successivo comma 5 modifica la disciplina che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.

Dopo aver segnalato l'articolo 21, recante interventi in materia di responsabilità amministrativa-contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti richiama l'attenzione sull'articolo 29, comma 1, che apporta una serie di modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, nonché sul successivo comma 2, finalizzato a favorire la mobilità delle persone con disabilità tramite l'istituzione di una piattaforma informatica idonea a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.

Dà poi conto del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 31, che modifica l'articolo 12, comma 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni attinenti al lavoro agile, in particolare riferite all'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali e volte a promuovere una maggiore diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti 131 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1461, assunto come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) sollecita la valutazione del Governo in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, essenziale al fine di una trattazione costruttiva degli emendamenti.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente a tale proposito che la Commissione bilancio ha

convenuto di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva l'opportunità della convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi allo scopo di definire i tempi del seguito dell'*iter*.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE*
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche della formazione e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;
rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;
vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561);
preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;
considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE*
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII

L'11a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale; rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti; vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561); preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore; considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1461](#)

Art. 01

01.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *f*), *m*), *o*) e *p*) , e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità, attraverso il sostegno dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali è attribuita un'indennità di cura e assistenza.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo

componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 28. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura

del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 28, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b), ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie di cui al comma 4, lettera c), misure volte a garantire:

- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave o patologia oncologica grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi d'interdizione o d'inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;
- f) ulteriori forme di sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori;
- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

10. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b). Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 9, lettera b), del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

12. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile o di telelavoro.

13. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite

interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la

certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

16. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

17. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del

primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i*-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. La disposizione di cui ai commi 16 e 17 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

19. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

20. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

21. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver* ;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.

22. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma

2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente

disponibili sul medesimo Fondo, al finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e dei caregiver familiari, proposti dalle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.

23. Per le finalità della presente legge e per dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

24. Ai fini dell'attuazione del comma 23, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

25. All'attuazione del comma 23, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

27. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 26, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

28. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per il comma 16, 17, 18, 29 e 30, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

29. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli dei commi 16, 17 e 18 pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30. il Fondo di cui al comma 28 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.

31. Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ch e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente periodo, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al primo periodo. L'effettività della disposizione di cui al presente comma decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.

32. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.» .

Consequentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11.

01.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi

delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo congruaggio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 1

1.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati

di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo congruaggio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di

cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole «, come modificato dall'articolo 2 della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine supporta e valorizza il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile».

1.4

Parente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del *caregiver* familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per prevenire le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze.»

1.5

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «persona assistita» con le seguenti: «persone assistite»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,» con le seguenti: «delle persone assistite, le sostiene nella vita di relazione, concorre al loro benessere psico-fisico e le aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,».

1.6

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «responsabilmente di un congiunto convivente con disabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma,

· *sostituire le parole: «con gli operatori» con le seguenti: «e partecipando attivamente all'organizzazione»*

· *aggiungere infine le seguenti parole: « nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utente».*

Al comma 3, dopo le parole: «il caregiver familiare è» aggiungere la seguente: «imprescindibilmente».

1.7

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «assiste e si prende cura della persona» inserire le seguenti: «, divenendone referente familiare»;

b) dopo le parole: «servizi sociali» inserire la seguente: «, educativi» e sostituire le parole: «di assistenza e di cura» con le seguenti: «di assistenza, di cura e di istruzione»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale».

1.8

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.».

1.9

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 3, sostituire le parole: «del piano assistenziale individuale» con le seguenti: «del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o in qualsiasi altro contesto valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione civile».

1.10

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è riconosciuto, valorizzato e sostenuto il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.».

1.11

[Parente](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.».

1.0.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di curasostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo congruaggio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

2.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado purché convivente, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare purché convivente, entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità».

2.3

[Parente](#), [Nocerino](#), [Laforgia](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «con i seguenti»;

b) al capoverso "255", dopo le parole: «non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis,»;

c) dopo il capoverso "255", aggiungere il seguente:

«255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».

2.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «255» con il seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura, in modo volontario e continuativo, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o affine entro il terzo grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382.».

2.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso comma 255, sostituire le parole da: «Si definisce» fino a: «oncologica» con le

seguenti: «Si definisce Caregiver familiare chi si occupa e prende cura responsabilmente di un familiare, convivente che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale e che necessita di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione, a causa di malattia,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 255,

· dopo le parole: «croniche o degenerative,» aggiungere le seguenti: «non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,»

· dopo il n. 104, sostituire la lettera «o» con la seguente «e»

· sopprimere le parole da «ai sensi» fino alla fine del capoverso.

2.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, capoverso «255», sopprimere la parola: «gratuitamente».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, capoverso «255», sostituire le parole: «il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado», con le seguenti: «il quarto grado».

Art. 3

3.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta» inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.3

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta», inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.4

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e viene riconosciuta dall'UVM o MMG o PLS di riferimento della persona con disabilità, che effettua un'analisi individualizzata multidimensionale e multidisciplinare delle necessità del singolo caregiver familiare. Il caregiver familiare è ammesso alla fruizione dell'indennità di cui all'art. 5 o all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 6 da verificare con cadenza periodica, o ad entrambi. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente Legge, per carenza di uno o più requisiti soggettivi.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

3.5

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.6

[Laforgia](#), [Nocerino](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Sopprimere il comma 2.

3.7

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare convivente dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano comprovate necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».

3.8

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire la seguente: «convivente» e dopo le parole «solo ove ricorrano» aggiungere la parola «comprovate»;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».*

3.9

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire le seguenti: «nonché convivente.».

3.10

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

Art. 4

4.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Modalità di accesso e contributo di cura)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi

delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione di una indennità di cura, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti dai medesimi decreti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 1, articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5.

2. I decreti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1,

nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 4 ai fini della determinazione

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo congruaggio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

4.3

[Nannicini](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» aggiungere: «e per conoscenza all'Azienda Sanitaria dell'assistito».

4.4

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dichiarazione del presidio sanitario o sociale di prossimità (UVM o MMG o PLS) che indica la persona individuata come caregiver familiare»;

Conseguentemente:

- *alla lettera b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera;*
- *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) autocertificazione di convivenza»;*
- *sopprimere la lettera d)*

Sopprimere i commi 2 e 3.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «nel caso di rinuncia volontaria in favore di altro familiare convivente»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) atto di nomina del caregiver familiare secondo le modalità di cui al comma 2;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di nomina del caregiver è sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da nominare come caregiver familiare il tutore stesso, l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come caregiver familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, nel caso di impedimento alla sottoscrizione dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona assistita di manifestare la propria volontà.».

4.6

[Parente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sottoscritto» fino alla fine del comma con le seguenti: «secondo le modalità di cui al successivo comma 2».

4.7

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «estremi» inserire le seguenti: «o copia» e sostituire le parole:

«dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980» *con le seguenti*: «dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o della legge 27 maggio 1970, n. 382».

4.8

[Parente](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «estremi» aggiungere le seguenti: «o copia».

4.9

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la convivenza e il rapporto di coniugio, parentela o affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;».

4.10

[Parente](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;»;

b) *al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) in conseguenza dalla sopravvenienza di circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo di *caregiver* con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.12

[Parente](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) certificazione dello stato di famiglia da cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver familiare e la persona assistita;».

4.13

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) L'autorizzazione scritta del familiare che non intende più essere *caregiver* o, se temporaneamente impossibilitato, di chi vive in famiglia, anche se solo convivente, che può provare essere l'unica persona vivente a esercitare e garantire le cure.».

4.14

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo l'attività di *caregiver* familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed attuazione degli interventi a favore della persona assistita e a dialogare con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.».

4.15

[Nannicini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'assistito» inserire le seguenti: «, fatto salvo se minore,».

4.16

[Modena](#), [Floris](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore hanno l'obbligo di depositare l'atto di nomina con la sottoscrizione del caregiver presso il Giudice tutelare entro 15 giorni dalla manifestazione del consenso.»

4.17

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il *caregiver* familiare, anche ai fini della sua sostituzione, con comunicazione all'Inps, resa secondo le modalità di cui al comma 2. Nel caso in cui il *caregiver* sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore. Nel caso in cui il *caregiver* sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o tutti i soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile possono richiedere al Giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge."

4.18

[Nannicini](#), [Nocerino](#), [Parente](#), [Laforgia](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1, lettera a)», con le seguenti: «ai commi 1, lettera a), e 2».

4.19

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso, lo stato giuridico di *caregiver* e la sua funzione cessano al venir meno delle condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento permanente, sopravvenuta inidoneità psico-fisica o morte del *caregiver* familiare o morte della persona assistita, dichiarate all'Inps.».

4.20

[Nannicini](#)

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza dell'assistito».

4.21

[Campagna](#), [Auddino](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.»

4.22

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il *caregiver* familiare convivente, nominato ai sensi del presente articolo, può assumere contestualmente verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, la funzione di assistente personale o qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali attraverso *voucher*, assegni di cura, *budget* di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e il principio di libera scelta.».

Art. 5

5.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità dei *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver familiare* a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate.».

5.3

[Nocerino](#), [Laforgia](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Unterberger](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Bonus caregiver familiare)

1. Nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e assistenziale in favore dei *caregiver* familiari, è istituito per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di costante cura dell'assistito, un sostegno economico denominato "*bonus caregiver*".

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura di euro 516,46 al *caregiver familiare*

non lavoratore convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

5.4

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela previdenziale)

1 Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

2. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente comma, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al comma 1.

4. L'effettività della disposizione di cui al presente articolo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.».

5.5

[Parente](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

2. Il riconoscimento dello *status* di *caregiver* familiare di cura costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

5.6

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «quelli da lavoro domestico» con le seguenti: «quelli di operatore socio-sanitario».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.7

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «equiparati a quelli da lavoro domestico», inserire le seguenti: «, corrispondenti a 54 ore settimanali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.8

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite complessivo di tre anni».

5.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.10

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.11

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

5.12

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi figurativi di cui al primo periodo si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.».

5.13

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

a) contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;

b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2, fino ad un limite di sessanta mesi.

2-ter. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'articolo 2 della presente legge, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo superiore ai quindici anni.».

Art. 6

6.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 2 dopo le parole: «caregiver familiare», inserire le seguenti: «sempre nel rispetto della libera scelta del caregiver familiare.»;*

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «segnalate dal caregiver familiare, ridefinendo, se necessario, il PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) interventi di sollievo, ferie incluse, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere anche presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare, nel rispetto del principio di libera scelta e dando priorità, ove possibile e richiesto, all'individuazione di un altro caregiver familiare all'interno del nucleo familiare;»;*

c) *sopprimere le lettere c), d) e f);*

d) *alla lettera h) sopprimere le parole da: «rilascio» fino a: «forme di»;*

e) *alla lettera l), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta»;*

f) *alla lettera m), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta».*

6.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.3

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni

nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.4

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria».

6.6

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «anche con sostituzioni temporanee» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22, comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328, con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;».

6.7

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da svolgere», inserire la seguente: «prioritariamente».

6.8

[Cangini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche in caso di malattia grave», inserire le seguenti: «di patologie oncologiche gravi».

6.9

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;»

b) *Al comma 2, lettera e), dopo la parola «consulenze», inserire le seguenti: «e contributi»;*

c) *Al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «Prevedendo l'esenzione*

pagamento, con un Isee certificante una situazione economica non superiore ai 12.000 euro annui».

d) *Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;»

e) *Al comma 3, dopo le parole «cui deve sottoporsi il caregiver familiare», inserire le seguenti: «o la persona da assistere»;»*

f) *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai caregiver familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva;»

6.10

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) interventi di sollievo, di emergenza o programmati mediante l'impiego di personale scelto, formato, contrattualizzato dall'assistito, o dal caregiver;».

6.11

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;».

6.13

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: « consulenze» inserire le seguenti: «e contributi».

6.14

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;».

6.15

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni, delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;».

6.16

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con adeguato rafforzamento dei professionisti con adeguate competenze, come l'infermieristica di famiglia e comunità dei servizi territoriali.».

6.17

[Parente](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, con rafforzamento dei professionisti dotati di adeguate competenze.».

Art. 7

7.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) *p* *rimettere il seguente comma:* «01. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura ed assistenza del *Caregiver familiare* i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono estesi anche agli assunti con ogni forma di contratto subordinato o parasubordinato.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ove possibile,»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «, e/o telelavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81».

7.3

[Romano](#), [Nocerino](#), [Nannicini](#), [Laforgia](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il *caregiver familiare* lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

2. Il *caregiver familiare* lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

7.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,».

7.5

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ove possibile» *con le seguenti:* «verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro».

7.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'orario di lavoro», *inserire le seguenti:* «e a un cambio di mansione lavorativa» *e dopo le parole:* «di lavoro agile», *aggiungere le seguenti:* «senza alcuna penalizzazione salariale».

7.7

[Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «prioritario» *con le seguenti:* «, verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro,».

7.8

[Nannicini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.».

7.9

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.10

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzandone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le competenze e le attività pregresse.».

7.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.12

[Parente](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.0.1

[Mantovani](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per il sostegno dello studente *caregiver*)

1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.».

7.0.2

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Caregiver* studenti universitari)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, dopo la lettera c) è aggiungere la seguente:

"c-bis) studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 assicurano agli studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare:

- a) la fruizione di forme didattiche, di esame e di altre verifiche di profitto con modalità a distanza;
- b) la possibilità di presentazione di piani di studio individuali personalizzati.».

7.0.3

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Ferie solidali*)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 (*Cessione dei riposi e delle ferie*) 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."»

Art. 8

8.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le seguenti: «durante ed»;

Consequentemente, al medesimo comma,

- *dopo le parole: «attività» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 3,»;*
- *sopprimere le parole: «operatore socio-sanitario o di altre»;*
- *dopo le parole: «socio-sanitaria» aggiungere le seguenti: «amministrativa, gestionale».*

8.2

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «previsti per la formalizzazione», fino alla fine con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.3

[Parente](#)

Sostituire le parole da: «previsti» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

1-quater. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti *caregiver* familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti *caregiver* familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva

1-quinquies. Nel caso di *caregiver* familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.».

8.5

[Parente](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di *caregiver* familiare, come riconosciuto ai sensi della presente legge, inserito in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.»

Art. 9

9.1

[Laforgia](#), [Nocerino](#), [Parente](#)

Al comma 2, dopo le parole: «caregiver familiare» aggiungere le seguenti: «convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento».

9.2

[Parente](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. 1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.».*

9.3

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività di cura e di assistenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'erogazione dei benefici per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere la presenza di un *caregiver* familiare convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono altresì definiti i principi e i criteri per le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in favore dei medesimi utenti di cui al periodo precedente.

3-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al comma precedente, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di favorire il pieno riconoscimento ai cittadini delle agevolazioni sociali previste.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Detrazioni per carichi di famiglia e bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico».

9.0.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al *caregiver* familiare non percettore di alcun reddito o sostegno al reddito, è riconosciuta una indennità per il tempo in cui svolge l'assistenza, su base mensile, pari a 780 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dalla presente disposizione, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

9.0.2

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuta un'indennità di cura e assistenza ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'importo del contributo di cui al comma 1 e le modalità per la sua erogazione ai relativi beneficiari da parte dell'INPS, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione ai soggetti richiedenti delle eventuali misure di sostegno individualizzate da questi accessibili, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.».

9.0.3

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi fiscali)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale un soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo sostenuto e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita

comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

4. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura dell'assistito, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutele per le malattie)

1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.».

9.0.6

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutela assicurativa)

1. Per la persona assistita dal *caregiver* familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del *caregiver* familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del *caregiver* stesso.».

9.0.7

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

9.0.8

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei caregiver familiari e delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con

l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver*;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.».

9.0.9

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.».

9.0.10

[Parente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del *caregiver* familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver* familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.»

9.0.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle stesse.».

9.0.12

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Indagini quantitative e qualitative e azioni di ricerca)

1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del caregiver e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.».

9.0.13

[Parente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

9.0.14

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9-ter

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente « venticinque ».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.0.15

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),

[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per un efficace utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, per il finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale, destinati alle persone con disabilità, ai loro nuclei familiari e ai caregiver familiari, proposti dalle Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.».

9.0.16

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 10

10.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

Nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: « ed indagine multiscopo ».

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata».

Aggiungere, infine, il seguente comma: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento

generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

10.2

[Modena](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della Giustizia con cadenza trimestrale, nell'ambito del monitoraggio della giustizia civile, pubblicherà i dati delle amministrazioni di sostegno, dei tutori e dei curatori.

1-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nell'ambito della volontaria giurisdizione.»

b) al comma 2, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla volontaria giurisdizione e all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n.104.».

10.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

«Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore».

10.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Caregiver Familiari Studenti Universitari)

1) Per gli studenti universitari nominati *caregiver* familiari si assicurano i seguenti trattamenti:

a) riduzione del trattamento di pagamento riservato ai "fuori corso" vista l'impossibilità a mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;

b) esonero dalla frequenza obbligatoria prevista in alcuni corsi di laurea;

2) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1), ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

e, di conseguenza, all'articolo 11, comma 1, aggiungere infine: «e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

[Romagnoli](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Giornata nazionale del caregiver familiare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Art. 11

11.1

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui dotazione è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 325 milioni di euro per l'anno 2021, di 345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021, 345 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «Il fondo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.3

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.».

11.0.1

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2020.

4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

